


Tipologia:	FISCO			 ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI
Protocollo:	2014811	Data:	08/11/2011	
Oggetto:	Tassati i beni d'impresa usati da soci e familiari			

## TASSATI I BENI D'IMPRESA USATI DA SOCI E FAMILIARI

**Gentile Associato,**

Le ricordiamo che con il D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, è stata introdotta nell'art. 67 del Tuir, co.1, la lett. h-ter), disciplinante una nuova fattispecie di reddito diverso, individuata nell'utilizzo gratuito o per un corrispettivo inferiore al valore di mercato dei beni aziendali fatto dai soci della società e/o da familiari dell'imprenditore.

Il Legislatore ha inoltre previsto che l'azienda concedente i beni in "uso gratuito" perde la deducibilità dei costi relativi a detti beni ed è obbligata a comunicare tale utilizzo (in solido con l'utilizzatore) all'Agenzia delle Entrate.

Il comma 36-quaterdecies dell'art. 2 del D.L. n. 138/11 dispone difatti: *"I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile."*

### AMBITO SOGGETTIVO

La norma si riferisce:

- ai familiari dell'imprenditore;
- ai soci.

Non è stato ancora chiarito cosa debba intendersi per familiare o socio.

Ad avviso di chi scrive per individuare i familiari si dovrebbe far riferimento all'art. 5 del Tuir che, al co. 5, dispone: *"Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado"*.

Quanto ai soci si dovrebbero intendere coloro che non rivestano al contempo la qualifica di amministratori o che non siano anche dipendenti, in tal caso, infatti, soccorrerebbe la normativa propria del *fringe benefit*.

Per impresa si intendono sia le società di capitali che quelle di persone, mentre paiono escluse le società semplici.

### AMBITO OGGETTIVO

Va osservato che la lett. h-ter) al co.1 dell'art. 67 Tuir, recita: è reddito diverso *"la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore."*

Per godimento a nostro avviso deve intendersi l'uso di un bene che deve potersi manifestare con stabilità e continuità, con esclusione dell'utilizzo occasionale.

Per valore di mercato si deve intendere il valore normale ai sensi dell'art. 9, co.3, del Tuir:

*"Per valore normale, salvo quanto stabilito nel co.4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore"*.

*La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.*

**ASSOSNAI**

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: [info@assosnai.it](mailto:info@assosnai.it) / web: [www.assosnai.it](http://www.assosnai.it)

## CONSEGUENZE

Il primo impatto della norma è rinvenibile nella necessità di colui che ne beneficia di dichiarare un ulteriore reddito determinato come detto quale differenza tra **valore di mercato e corrispettivo annuo**, mentre il soggetto erogatore sarà impossibilitato a dedurre i costi relativi al bene concesso (nulla è ancora precisato circa la detraibilità/indetraibilità iva dei beni di cui in oggetto).

Un esempio chiarirà la determinazione del reddito diverso.

### ESEMPIO

Il socio X ha in godimento per un anno un'auto il cui valore di noleggio è pari a € 8.000

Importo corrisposto dal socio alla società	Reddito diverso	Costo deducibile per la società
8.000	Zero	Sì
5.000	3.000	Sì in parte
Zer	8.000	No

Nell'esempio abbiamo data per scontata la deducibilità parziale in presenza di *benefit* inferiore al valore normale, anche questo aspetto, attende un chiarimento ufficiale.

La norma prevede poi l'obbligo di comunicazione dell'uso di tali beni all'Agenzia delle Entrate da parte:

- delle imprese concedenti
- dei soci e/o familiari dell'imprenditore.

Modalità e termini di comunicazione saranno individuati con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia da emanarsi nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138/11, ovvero entro il 16 novembre.

## ENTRATA IN VIGORE E CALCOLO DEGLI ACCONTI 2012

La nuova disciplina avrà decorrenza dal 2012, il Legislatore ha previsto in merito che ai fini della determinazione degli acconti per il 2012 dovrà considerarsi la nuova disposizione.

Il comma 36-*duodevicies* del citato art. 2, prevede infatti che:

*“Le disposizioni ... si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies”.*

## SANZIONI

In caso di:

- **omessa comunicazione;**
- **trasmissione con dati non veritieri**



è prevista una sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo;

- **omessa comunicazione;**
  - **trasmissione con dati non veritieri,**
- nel caso di non deduzione del costo da parte dell'impresa e tassazione della differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo in capo al socio/familiare



è prevista una sanzione in misura fissa da un minimo di € 258 ad un massimo di € 2.065.

Ai fini della determinazione sintetica del reddito, il Legislatore, ha stabilito che sarà possibile una ricostruzione del reddito del contribuente basata anche su eventuali finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nei confronti della società da cui egli ottiene il bene in godimento.

Distinti saluti.

per **ASSOSNAI**

il Consulente fiscale

(Dott. Rag. Carlo Scardovelli)